

REGOLAMENTO (CEE) N. 896/93 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1993

che fissa, per la campagna 1992/1993, la resa indicativa per i semi di canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3698/88 del Consiglio, del 24 novembre 1988, che prevede misure speciali per i semi di canapa⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2050/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3698/88, l'integrazione è concessa per una produzione calcolata applicando una resa indicativa alle superfici su cui la canapa è stata seminata e raccolta; che occorre fissare tale resa applicando i criteri stabiliti dai regolamenti (CEE) n. 3698/88 e (CEE) n. 1496/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali di concessione dell'integrazione per i semi di canapa⁽³⁾;considerando che a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3164/89 della Commissione, del 23 ottobre 1989, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di canapa⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3587/92⁽⁵⁾, gli Stati membri produttori hanno trasmesso alla Commissione i risultati dei sondaggi effettuati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2

dello stesso regolamento, relativamente alle rese rappresentative in semi per ettaro rilevate nelle zone omogenee di produzione; che, in base a tali indicazioni e ai criteri indicati all'articolo 1, paragrafo 3 dello stesso regolamento, occorre stabilire al livello sotto indicato la resa indicativa in semi di canapa tenendo conto delle zone omogenee di produzione rilevate in base ai dati comunicati dagli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1992/1993, la resa indicativa per i semi di canapa è fissata a 1 285 kg/ha.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 307 del 24. 10. 1989, pag. 22.⁽⁵⁾ GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 26.